Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. 757.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle fondiarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, numero 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, n. 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto in data 25 marzo 1968;

Considerato che l'istituto stesso ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del proprio fondo di dotazione di L. 2 miliardi;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949. n. 474.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1968.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto la legge 26 settembre 1966, n. 792 sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese fra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale e i successivi decreti di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale scaduto per decorrenza del periodo di durata in carica, onde assicurare il funzionamento del predetto organo fino a quando ne sarà rinnovata la composizione a seguito delle norme previste dalla citata legge 18 marzo 1968, n. 238;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Benevento dott. Camillo, Cruciani Claudio e Pochetti Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Janniello Mauro, Sartori Paolo e Tremolanti Ledo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Bertona Bruno e Didò Mario, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Carignani dott. Millo, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Donelli rag. Jono, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Ciabattini avv. Raffaele, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Chilanti dott. Pietro e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Viciani Alessandro, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Borello geom. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani;

Baggiani ing. Luigi e Landi dott. Vincenzo, in rappresentanza degli industriali;

Casini ing. Piero e Violati avv. Alberto, in rappresentanza degli agricoltori;

Montedoro dott. Giovanni, in rappresentanza dei commercianti;

Fusco dott. Stanislao, in rappresentanza delle imprese di credito;

De Mori prof. dott. Bruno, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Braida dott. Emilio Giorgio e Salvati dott. Ubaldo, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Roselli dott. Ferdinando e D'Alessio dott. Ettore, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Greco dott. Gioacchino, per il Ministero del tesoro;

Orlando dott. Giulio, per il Ministero dell'agricoltura e le foreste;

Oliva dott. Vincenzo, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Carlucci dott. ing. Paolo, per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Chiarotti prof. Cesare, delegato del Ministro per la sanità;

Ruffolo dott. Giorgio, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

il direttore generale del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1968
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 339

(6260)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1967.

Inclusione del comune di Pietraferrazzana nel bacino imbrifero montano del Sangro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 agosto 1955) con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, numero 959, il perimetro del bacino del Sangro, così come risultante dalla corografia 1:100.000, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, n. 214 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1963) con il quale il comune di Pietraferrazzana (provincia di Chieti), riunito al comune di Colledimezzo con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978, è stato reso nuovamente autonomo;

Ritenuto che il territorio del comune di Pietraferrazzana, giusta la corografia 1:100.000 riguardante il bacino imbrifero montano del Sangro, rientra, in parte, nel perimetro di detto bacino;

che, pertanto, in relazione a quanto sopra, l'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7101, deve essere integrato nel senso che, dei comuni interessati al bacino imbrifero montano in parola, fa parte anche il comune di Pietraferrazzana (Chieti);

Vista la nota n. 460 del 20 maggio 1967 della sezione autonoma per il servizio idrografico di Pescara;

Visti il testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni in merito;

Decreta:

Il comune di Pietraferrazzana fa parte del bacino imbrifero montano del Sangro, intendendosi, in tal senso, integrato l'art. 2 del succitato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Chieti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico delle sigarette Edelweiss senza filtro da 10 e 20 pezzi, Virginia senza bocchino, Giubek senza filtro e Macedonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106, con il quale il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette: Edelweiss senza filtro da 10 e 20 pezzi, Virginia senza bocchino, Giubek senza filtro e Macedonia, venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che lo smercio dei cennati tipi di sigarette è in continua diminuzione, per cui è stata disposta la cessazione della relativa produzione;

Atteso che occorre provvedere di conseguenza alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei cennati prodotti;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Le sigarette Edelweiss senza filtro da 10 e 20 pezzi, Virginia senza bocchino, Giubek senza filtro e Macedonia sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1968
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 227

(6169)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica degli impianti idroelettrici di Bardonecchia e del Sagittario (Anversa) destinati alle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, recante norme relative al trasferimento all'Enel delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed alla fornitura dell'energia alla stessa amministrazione;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1964, con il quale sono stati trasferiti all'Enel gli impianti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'elenco allegato al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ad eccezione degli impianti idroelettrici di Bardonecchia e del Sagittario (Anversa);

Viste le convenzioni in data 8 gennaio 1968, con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Enel hanno concordato le modalità per la separazione degli impianti di produzione di Bardonecchia e del Sagittario (Anversa) dai rispettivi impianti di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Considerato, pertanto, che risulta attuabile la separazione degli impianti anzidetti, e che ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, occorre procedere al trasferimento all'Enel dei due impianti idroelettrici sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, sono trasferiti all'Enel i complessi dei beni mobili ed immobili degli impianti idroelettrici di Bardonecchia e del Sagittario (Anversa) indicati nell'elenco allegato al decreto stesso, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui sono destinati i beni predetti.

Sono esclusi dal trasferimento gli impianti di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La consegna dei beni trasferiti è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.

Nel verbale di consegna saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1, nonchè gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, alle quali sono destinati i beni medesimi.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni nei pubblici registri immobiliari.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro per l'idustria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968.

Classificazione nella terza categoria della corporazione dei piloti del porto di Gela.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, n. 1297, con il quale è stata istituita una corporazione dei piloti nel porto di Gela;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica, verificatosi negli ultimi anni nel porto di Gela, e delle difficoltà che il pilotaggio presenta nel porto stesso;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Gela è classificata nella terza categoria.

Roma, addì 6 giugno 1968

Il Ministro: NATALI

(6131)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella «XXI fiera di Bolzano campionaria internazionale».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «XXI Fiera di Bolzano campionaria internazionale» che avrà luogo a Bolzano dal 13 settembre al 23 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 giugno 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966 con il quale il dott. Gennaro Masucci ed il dott. Riccardo Boutet sono stati confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del suddetto istituto, per il biennio 1966/1967, in rappresentanza del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto istituto per il biennio 1968/1969, in rappresentanza del tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gerardo Lupi è nominato sindaco effettivo ed il dott. Riccardo Boutet è confermato sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, in rappresentanza del tesoro, per il biennio 1968/1969.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 29 maggio 1967, n. 684, con il quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale: «Scopari» dalla provinciale «Zabatta» alla provinciale «circumvallazione di San Giuseppe Vesuviano» di chilometri 0,950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 9 aprile 1968, n. 574, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada «Scopari» dalla provinciale «Zabatta» alla provinciale «circumvallazione di San Giuseppe Vesuviano», in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» dei vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata per i vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze» ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» o semplicemente «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno: «Prosecco».

E' ammessa la presenza di uve provenienti dal vitigno «Verdiso», presente nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento del totale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 3.

Il comprensorio del vino con denominazione di origine controllata «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano S. Vendemmiano Colle Umberto Vittorio Veneto Tarzo Cison di Valmarino Follina Miane - Valdobbiadene Vidor Farra di Soligo Pieve di Soligo S. Pietro di Feletto Refrontolo Susegana.

In particolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 176), a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto, il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località Croce (q. 475); passa successivamente sotto le casere S. Maria-Zoppè-Geronazzo, fino a monte Castello (q. 569). Dal monte Castello, per le casere Bortolin ed Oitrin esso entra nel borgo Val di Guietta.

Dal borgo Val il confine, costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel; poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356, a monte di «Zuel di là» ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset; segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa col Rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto, scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo Borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano. Al bivio Gai, superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «Marcatelli», il confine procede fino al bivio per Falzè per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula-Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti, giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo-Ponte di Vidor, attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale Enel, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

Art. 4.

Il vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» prodotto con uve raccolte nel comprensorio di cui all'art. 3 e ricadente nel ristretto territorio del comune di Valdobbiadene, frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze ed in appresso delimitato, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

La delimitazione territoriale della zona di produzione delle uve destinate alla preparazione del vino «Superiore di Cartizze» è così stabilita: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso di Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali numeri 63, 71 (comune di S. Pietro di Barbozza sezione *B* foglio XI) e mappali numeri 547, 735 (comune di S. Pietro di Barbozza sezione *B* foglio VIII).

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia il mappale numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 543, segue detto limite e quello del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bivio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto di intersecazione della strada con il crinale del M. Vettoraz; corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva (mappale n. 111 del comune di S. Pietro di Barbozza - sezione *B* foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio; scende per Cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numeri 149-151 del comune di Valdobbiadene - sezione *B* - foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149-151, 148-151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale; corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza - sezione *B* - foglio XIII, indi numeri 22-67, 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (Ponte sulla Teva).

Art. 5.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le rispettive caratteristiche specifiche.

I vigneti ritenuti adatti a tale scopo debbono perciò essere ubicati in terreni collinari, di favorevole esposizione mentre non sono da considerare idonei ai fini della iscrizione allo albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle, quelli esposti a tramontana e quelli di bassa pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze» non deve essere superiore ai q.li 120 per ha. di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore ai 70 per cento per i vini «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze».

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio dei comuni compresi anche in parte nel comprensorio delimitato di cui all'art. 3 per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», tali operazioni devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Le uve devono assicurare al vino una gradazione complessiva minima naturale non inferiore a 10 gradi per il «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e di 10,5 gradi per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Art. 7.

Nella preparazione del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» compreso quello avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», è consentita l'aggiunta di vino Pinot (bianco o grigio) proveniente anche da zone diverse da quella delimitata di cui all'art. 3, in quantità non superiore al 15 per cento, elevabile fino al 25 per cento solo se si tratta di vino spumante.

Art. 8.

Il vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», compreso quello avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

coloro: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico con leggero profumo, e di fruttato particolarmente nei tipi amabili-dolci;

sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabili-dolci (il cui contenuto in zuccheri residui non deve superare il 6 per cento);

gradazione alcoolica complessiva minima: 10°,5 per il «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e di 11°,0 per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

Art. 9.

Il vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e quello avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze» preparati nei tipi «frizzante» e «spumante» devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale in recipiante chiuso e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A) Frizzante

limpidezza: brillante con evidente sviluppo di bollicine;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

colore: giallo paglierino;

sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5 per il «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» e di 11°,0, per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

B) Spumante

limpidezza: brillante, con spuma persistente;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

colore: giallo paglierino;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11° e 11°,5 per quello avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

Art. 10.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale, lo estratto secco netto e le ceneri.

Art. 11.

Le operazioni di preparazione dello spumante «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», compreso il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze» di cui al precedente art. 9, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 8 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vini di cui al precedente comma, utilizzando esclusivamente come vino base rispettivamente il «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», oppure quello avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», eventualmente aggiunti di vino Pinot (a norma del precedente art. 7) reso spumante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sulla etichetta principale apposta sulle bottiglie la dizione «spumantizzato fuori zona» e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 12.

Il vino spumante «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», compreso il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», può essere confezionato a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965.

Art. 13.

Alle denominazioni di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, Superiore di Cartizze » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e « similari ».

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 14.

Fino al compimento di 6 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con una presenza di vitigni diversi dal Prosecco e dal Verdiso, di cui all'art. 2, nella percentuale massima del 15 per cento.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura di Treviso.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti. provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 15.

Per i vini di cui agli articoli 1 e 4 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e i 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(6185)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1968, registro n. 12, foglio n. 87, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 15 giugno 1966 prodotto dall'ex impiegato di r. a. Caretti Enzo avverso il decreto ministeriale 8 febbraio 1966, n. 10 ris con il quale l'impiegato medesimo era stato destituito dall'impiego ai sensi dell'art. 85 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(6414)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1968, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6341)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.103.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6342)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.501.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6343)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.210.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6344)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.219.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6345)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.505.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6346)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.077.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6347)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6348)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6349)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.596.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6350)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.101.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6351)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.768.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6352)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.783.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6353)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6354)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.010.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6355)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6356)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6357)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.021.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6358)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.114.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6359)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.189.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6360)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.063.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6361)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.593.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6362)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.962.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6363)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.629.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6364)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.212.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6365)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6366)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6367)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.403.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6368)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6369)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.552.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6370)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Ortueri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6371)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.531.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6372)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.505.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6373)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.158.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6374)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.471.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 11 Interno, foglio n. 334, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 marzo 1967 dalla guardia di pubblica sicurezza in congedo Cerna Antonio, nato a Buie d'Istria il 3 luglio 1910, avverso negata attribuzione di assegno integrativo a norma decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23.

(6279)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 23 gennaio 1967 al 29 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere; in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	7.993	1.664	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.553	6.181	1.992	7.553	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.503	6.156	1.727	7.503	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.443	6.126	1.409	7.443	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	7.413	6.111	1.250	7.413	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	7.388	6.096	1.250	7.388	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	7.253	6.031	1.250	7.253	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.973	5.891	1.250	6.973	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303	4.931	742	6.303	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.253	4.906	477	6.253	7.187	19.684
	29	3 superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193	4.876	159	6.193	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	6.163	4.861	zero	6.163	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	6.133	4.846	zero	6.133	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003	4.781	zero	6.003	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.723	4.641	zero	5.723	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	33.116
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.561	20.780	22.551	21.561	22.931	36.466
	48	b. altri	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.303(*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.252 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	6.252 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	6.193 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	6.163 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.133 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	6.133 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	6.003 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	5.723 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.723 (*g*)	14.607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	59.421

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano). Pecorino. Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.597	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	8.471	2.913	2.913	3.286 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	8.471	2.913	2.913	3.286 (*i*)	31.499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro . . .	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % *di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti*, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso *dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr.;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(12657)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 30 gennaio 1967 al 5 febbraio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:
— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4
— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello .	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	7.993	1.664	7.359	5.308	14.296
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	7.553	6.181	1.992	7.553	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.503	6.156	1.727	7.503	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . .	7.443	6.126	1.409	7.443	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	7.413	6.111	1.250	7.413	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	7.383	6.096	1.250	7.383	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	7.253	6.031	1.250	7.253	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.973	5.891	1.250	6.973	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	6.303	4.931	742	6.303	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	6.253	4.906	477	6.253	7.187	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	6.193	4.876	159	6.193	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163	4.861	zero	6.163	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	6.133	4.846	zero	6.133	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003	4.781	zero	6.003	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.723	4.641	zero	5.723	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	10.546
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	33.116
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.561	20.780	22.551	21.561	22.931	36.466
	48	b. altri	24.116	22.769	18.340	24.116	25.050	41.559
		II. altri:						
	°	a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.303 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.303 (*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.252 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	6.252 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.193 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	6.193 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	6.163 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.133 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	6.133 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.003 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	6.003 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	5.723 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	5.723 (*g*)	14.607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	10.546 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	59.421

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	66.231 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg. (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz .	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . .	zero	9.597	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	8.471	2.913	2.913	3.286 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	8.471	2.913	2.913	3.286 (*i*)	31.499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in quesa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(12658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 4 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,30	622,36	622,45	622,30	—	623,40	622,45	622,20	622,30
$ Can.	578,65	579,05	579 —	579,20	579 —	—	579,10	579,20	578,65	578,60
Fr. Sv.	144,86	144,89	144,94	144,925	144,85	—	144,92	144,925	144,86	144,87
Kr. D.	83,04	83,06	83,10	83,085	83,10	—	83,09	83,085	83,04	83,04
Kr. N.	87,12	87,15	87,15	87,14	87,10	—	87,13	87,14	87,12	87,12
Kr Sv.	120,41	120,45	120,42	120,41	120,30	—	120,40	120,41	120,41	120,41
Fol.	171,95	172,10	172,08	172,08	172 —	—	172,12	172,08	171,95	171,90
Fr B.	12,46	12,45	12,4650	12,4590	12,45	—	12,4675	12,4590	12,46	12,44
Franco francese	125,16	125,20	125,20	125,18	125,50	—	125,18	125,18	125,16	125,15
Lst	1483,10	1483,50	1482,50	1483,20	1482,75	—	1483,15	1483,20	1483,10	1482,95
Dm. occ.	155,61	155,65	155,66	155,69	155,60	—	155,69	155,69	155,61	155,65
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,12	24,1225	24,10	—	24,12	24,1225	24,11	24,11
Escudo Port.	21,66	21,77	21,81	71,76	21,80	—	21,76	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,94	8,935	8,93	—	8,93	8,935	8,92	8,92

Media dei titoli del 4 luglio 1968

Rendita 5 % 1935	105,45
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,95
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1968

1 Dollaro USA	622,425
1 Dollaro canadese	579,20
1 Franco svizzero	144,922
1 Corona danese	83,087
1 Corona norvegese	87,135
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	172,10
1 Franco belga	12,463
1 Franco francese	125,18
1 Lira sterlina	1483,175
1 Marco germanico	155,69
1 Scellino austriaco	24,121
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,932

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Guidoni Assunta, nata ad Istia d'Ombrone il 9 dicembre 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968 (registro n. 44, foglio n. 358), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ionata Cesare, avverso la decisione del provveditore agli studi di Campobasso, concernente il rigetto del gravame gerarchico dallo stesso proposto contro l'esclusione dalla graduatoria degli aspiranti alla nomina nei posti delle carriere di concetto ed esecutiva presso gli istituti e le scuole d'istruzione secondaria ed artistica.

Con decreto del Presidente della Repubblica febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1968 (registro n. 44 foglio n. 357), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G., avverso la decisione n. 22451 del 20 gennaio 1964, emanata dal provveditore agli studi di Treviso in merito al gravame gerarchico proposto dal sig. Martignago Eliseo contro la nomina di una bidella non di ruolo presso la scuola media di Montebelluna, per l'anno scolastico 1963-64.

(6250)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle categorie per le quali è prevista l'assunzione senza concorso nella qualifica iniziale della carriera esecutiva;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 13 maggio 1968;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica per le mansioni di operatore su macchine perforatrici e di operatore su macchine comptometers.

Detti posti sono ripartiti come segue:

a) quaranta posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria di perforazione di schede meccanografiche;

b) trenta posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria di calcolo comptometrico.

Ogni aspirante può sostenere soltanto una delle prove pratiche obbligatorie sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza — rilasciata da scuola di Stato o parificata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di altro titolo equipollente.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, posseggano i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

C) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

D) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive modificazioni e proroghe che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite d'età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti.

Si prescinde parimenti dal limite d'età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovrà pervenire all'istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro e data che verrà apposto in ciascuna di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui alla lettera *b*) del successivo art. 11;

10) quale fra le prove pratiche obbligatorie indicate nel precedente art. 1 intenda sostenere;

11) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

12) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

13) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

14) il proprio espresso impegno di accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica;

15) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 11) e 12) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste. La dichiarazione di cui al punto 13) dovrà essere comunque resa da tutti gli aspiranti.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 11.

I titoli di studio di cui all'articolo predetto dovranno essere prodotti nelle forme di cui al successivo art. 13 e dovranno contenere l'indicazione dei voti finali conseguiti dagli aspiranti.

Non è richiesta la documentazione attestante l'idoneità eventualmente conseguita dagli aspiranti nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la carriera esecutiva.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di:

A) due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova tenderà ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza;

2) risoluzione di un problema nei limiti del programma di aritmetica e geometria previsto per la prova orale.

B) una prova pratica, prescelta dal candidato con la domanda di ammissione al concorso, consistente in:

perforazione con esattezza e rapidità di schede meccanografiche a 80 colonne sulla base di elaborato contenente dati numerici;

oppure,

svolgimento con rapidità e precisione dei seguenti lavori facendo uso della macchina comptometer elettrica: quadratura di tavola statistica contenente somme e sottrazioni; individuazione e correzione di numeri errati in una tavola statistica con i totali esatti.

C) Prova orale mediante colloquio vertente sulle seguenti materie:

Aritmetica e geometria:

Le quattro operazioni fondamentali - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Principali operazioni sulle frazioni - Sistema metrico decimale - Potenze - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni;

Enti geometrici fondamentali - Criteri di uguaglianza dei triangoli - Nozioni sull'equivalenza di figure geometriche piane - Teorema di Pitagora - Aree delle superfici delle figure piane - Principali tipi di solidi geometrici - Aree delle superfici dei solidi - Volume dei solidi;

Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Rilevazioni statistiche, modelli di rilevazione - Revisione critica dei dati - Formazione di tavole statistiche - Elaborazione dei dati: Medie. Rapporti con particolare riguardo ai numeri indici - Rappresentazioni grafiche;

Nozioni elementari sugli spogli meccanografici:

Codificazione ed altre operazioni relative agli spogli meccanografici - Principali operazioni meccanografiche: perforazione, verifica, selezionamento, tabulazione - Principi generali e di funzionamento delle macchine da spoglio meccanico (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici);

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo:

Le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi periferici - Le regioni, le provincie, i comuni - Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; gli enti parastatali;

Ordinamento dell'Istituto centrale di statistica e sue pubblicazioni:

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica - Notizie sulle principali pubblicazioni dell'Istituto - Lettura ed illustrazione dei dati di una pubblicazione dell'Istituto a scelta del candidato.

Il colloquio tenderà a valutare la personalità del candidato nonchè ad accertare nel candidato l'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui al capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le prove pratiche saranno osservate altresì le norme emanate con apposito provvedimento del presidente dell'istituto.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed in quella pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di punti 2,50 come segue:

a) punti 2 per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e fino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio sopra indicato non si dovrà tenere conto delle materie di religione, educazione fisica, canto e condotta;

b) punti 0,50, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

punti 0.10 per ogni diploma di istruzione di secondo grado;

punti 0,20 per l'idoneità conseguita nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Art. 12.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative a ciascuna mansione per la quale è stata sostenuta la prova pratica, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In base alle graduatorie di merito saranno formate le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei oltre i vincitori relative a ciascuna mansione tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei di ciascuna mansione saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la propria mansione non acquisteranno alcun diritto a coprire eventuali posti rimasti scoperti nell'altra mansione per la quale si è sostenuta la prova pratica.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con deliberazione del presidente dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno successivamente pubblicate all'albo dell'istituto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco.

Il documento suddetto non dovrà essere presentato nel caso in cui sia già stato prodotto, allegato alla domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli prevista alla lettera *a*) del precedente art. 11;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze o precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, e di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova e saranno destinati al servizio meccanografico ovvero a quello dei calcoli meccanici.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie relative a ciascuna mansione, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione delle graduatorie del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso per ciascuna mansione medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine delle graduatorie relative a ciascuna mansione.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto, decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo da L. 400)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale. — Via Cesare Balbo, 16. — 00184 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a settanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . .;
3) di essere domiciliato in (3) . . . . . .;
4) di essere cittadino italiano;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4); . .;
6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;
7) di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva (6);
8) di essere in possesso del . . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico . .;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 del bando di concorso: .
10) di voler sostenere la prova pratica obbligatoria di (7) . . . .;
11) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . con la qualifica di (8) . . . . .;
12) di avere prestato servizio presso (9) . . . . dal al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;
13) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
14) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (10) . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla domanda i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

(Data) . . . . . .

Firma del candidato
. . . . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.
(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione o della esenzione da detto limite.
(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.
(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.
(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.
(6) In caso contrario indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. Indichi, in ogni caso, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.
(7) Indicare quale delle prove pratiche di perforazione di schede meccanografiche oppure di calcolo comptometrico, intenda sostenere.
(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.
(9) Da indicare solo nel caso in cui il candidato precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
(10) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.
(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5946)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data del 30 marzo 1967, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva potevano essere conferiti, mediante pubblico concorso, quaranta posti, dei quali otto riservati alla qualifica di dattilografo aggiunto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio successivo, registro n. 3, foglio n. 50, con il quale è stato bandito il concorso per esami a 4 posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento delle mansioni di dattilografia e di stenografia;

Ritenuta l'opportunità di conferire per lo svolgimento delle mansioni di operatore di meccanografia i rimanenti quattro posti di dattilografo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, o diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore a diciotto e non superiore a trentadue anni salvo i casi d'elevazione o d'esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile, Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;
2) il titolo di studio posseduto;
3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *B*);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;
2) una prova orale;
3) una prova pratica di dattilografia;
4) una prova pratica di meccanografia.

B) prove facoltative:

1) prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla commissione sarà aggregato un funzionario di carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o di Azienda autonoma statale, esperto di servizi meccanografici, per la prova di meccanografia.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova facoltativa di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di meccanografia e la prova orale non si intederanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di 150 battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 3 per cento delle battute lorde complessive.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova pratica di dattilografia ed il voto riportato nella prova pratica di meccanografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere, verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 010 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative di lingue estere saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale, nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che si avvalgono dell'elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione dal limite stesso, dovranno presentare anche il documento comprovante il diritto all'attribuzione del beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente mensionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva, dell'amministrazione dello Stato (ex coeff. 157), salvo il disposto dell'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, a una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 228

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2. Problema di aritmetica, di facile soluzione, in base ai programmi di insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione della lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1. Prova di dattilografia: copiatura di un testo a stampa scelto dalla commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2. Prova di meccanografia: prova sull'uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede, ovvero di macchine elettrocontabili alfanumeriche con dispositivo di perforazione di banda.

Prova orale (durata massima quindici minuti):

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, con particolare riguardo all'ordinanza della amministrazione della Marina mercantile.

Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

Il Ministro: NATALI

(4972)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco Libero	punti	94,84	su 132
2. Polledri dott. Giuseppe	»	88,21	»
3. Campanella dott. Giovanni	»	85,75	»
4. Cerruti dott. Carlo	»	83,13	»
5. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
6. Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
7. Magli Francesco	»	76,50	»
8. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
9. Mancini dott. Rocco	»	76 —	»
10. Mistretta dott. Francesco	»	75,70	»
11. Visioli dott. Lino	»	75,20	»
12. Scolari dott. Giovanni	»	75,18	»
13. Pittà dott. Giuseppe	»	74,96	»
14. Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
15. Springolo dott. Vittorio	»	73,86	»
16. Rinaldi dott. Mario	»	73,09	»
17. Milano Alberto	»	72,66	»
18. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
19. Bonini Celso	»	71,95	»
20. Caizzi Gaetano	»	71,33	»
21. Ferrari Nicola	»	71 —	»
22. Bartolomei Adelmo	»	70,87	»
23. Russo Luigi	»	70,83	»
24. Bandoni Raffaello	»	70,33	»
25. Vitale Francesco	»	68,83	»
26. Puzio Mario	»	68 —	»
27. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
28. Piccitto Arturo	»	66,64	»
29. Rollone Eusebio	»	66,50	»
30. Perruggino Giovanni	»	65,66	»
31. Sirri dott. Sergio	»	65,38	»
32. Zucconi dott. Luciano	»	64,28	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6447)

Graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1967, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 1967, 18 ottobre 1967 e 16 febbraio 1968 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla commissione giudicatrice;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova:

N.	Candidato		Punti	
1.	De Cataldo Giovanni Battista	punti	101,246	su 125
2.	Maggi Luigi	»	98,833	»
3.	Leonori Carlo	»	96,246	»
4.	Tomassoni Compagnucci Spagnoli Ugo	»	95,940	»
5.	Monaco Giuseppe	»	95,087	»
6.	Meloro Romano	»	94,398	»
7.	Panciera Giorgio	»	92,784	»
8.	Bonuomo Michele	»	92,637	»
9.	Pastore Bruno	»	92,170	»
10.	Toccafondi Fabio	»	91,598	»
11.	Sparacio Gerolamo	»	91,349	»
12.	Tamborra Nicolò	»	91,329	»
13.	Perugini Marco	»	90,765	»
14.	Bonelli Corrado	»	89,212	»
15.	Aresi Alessandro	»	89,094	»
16.	Talarico Giuseppe	»	88,943	»
17.	Scollo Giovanni	»	88,436	»
18.	Manciati Ezio	»	88,405	»
19.	Cagnetta Gaetano	»	87,795	»
20.	Melli Alfredo	»	87,744	»
21.	Matarazzi Orazio	»	87,496	»
22.	Arpea Gioino	»	86,985	»
23.	Micocci Vincenzo	»	86,720	»
24.	Mariano Sergio	»	86,223	»
25.	Tei Adalberto	»	86,159	»
26.	De Filpo Giovanni	»	86,076	»
27.	Barbagallo Carlo	»	86,052	»
28.	Panichelli Eugenio	»	85,909	»
29.	Tragni Giuseppe	»	85,564	»
30.	Donvito Pasquale	»	85,553	»
31.	Scozzarro Agostino	»	85,329	»
32.	Runfola Ignazio	»	85,303	»
33.	Galeazzo Giampiero	»	85,264	»
34.	De Lisi Giuseppe	»	85,144	»
35.	Tei Fabrizio	»	85,049	»
36.	Galluppi Gastone	»	85,030	»
37.	Carbutti Edmondo	»	84,978	»
38.	Reginelli Michele	»	84,973	»
39.	Lombardo Andrea	»	84,609	»
40.	Li Perni Luigi	»	84,431	»
41.	Birzilleri Vincenzo	»	84,272	»
42.	Giannini Chiara	»	83,856	»
43.	Penserino Amedeo	»	83,826	»
44.	Di Placido Vincenzo	»	83,719	»
45.	Bizzarri Angelo	»	83,407	»
46.	Gulisano Vincenzo	»	83,302	»
47.	Peris Vittorio	»	83,266	»
48.	Guerrisi Angela Maria	»	82,996	»
49.	Balestra Paolo	»	82,985	»
50.	Salvagno Antonio	»	82,977	»
51.	Bellipanni Giuseppe	»	82,908	»
52.	Maiorano Italo	»	82,879	»
53.	Filia Giuseppe	»	82,875	»
54.	Cassisi Benito	»	82,849	»
55.	Milone Giorgio	»	82,598	»
56.	Sica Angelo	punti	82,559	su 125
57.	Zedda Gianpaolo	»	82,393	»
58.	Sulas Gianni	»	82,159	»
59.	Rizzo Gerlando Calogero	»	82,120	»
60.	Rossi Gaetano	»	81,886	»
61.	Rossi Luigi	»	81,878	»
62.	Vallone Pietro	»	81,849	»
63.	Ciccarone Antonio	»	81,408	»
64.	Carta Maria Valeria	»	81,046	»
65.	Di Marco Enzo	»	80,795	»
66.	Guarnieri Fabio	»	80,785	»
67.	Tarantino Nicola	»	80,696	»
68.	Acquafredda Emanuele	»	80,519	»
69.	Rosati Dante	»	80,518	»
70.	Galasso Francesco	»	80,493	»
71.	Casamassima Alfredo	»	80,318	»
72.	Castelli Giorgio	»	80,204	»
73.	Masi Leonardo	»	80,099	»
74.	Volpi Gabriele	»	80,067	»
75.	Colarusso Carmine	»	79,932	»
76.	Attianese Giancarlo	»	79,890	»
77.	Parla Angelo Antonio	»	79,875	»
78.	Vernaci Salvatore	»	79,833	»
79.	Scarola Vincenzo	»	79,829	»
80.	Di Girolamo Giacomo	»	79,822	»
81.	Maggese Giovanni	»	79,757	»
82.	Deiana Alessandro	»	79,734	»
83.	Raggi Antonio	»	79,711	»
84.	Cannarozzi Pasquale	»	79,628	»
85.	Bon Walter	»	79,500	»
86.	Cirincione Giuseppe	»	79,424	»
87.	Maiorano Carmine	»	79,408	»
88.	Mastinu Antonio	»	79,359	»
89.	Campisi Francesco	»	79,196	»
90.	Sanna Graziano	»	78,955	»
91.	Corciulo Salvatore	»	78,950	»
92.	Bianco Francesco	»	78,841	»
93.	Burgio Bruno	»	78,829	»
94.	Amato Antonino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	78,822	»
95.	Scalia Rosario	»	78,822	»
96.	Boninelli Carmelo	»	78,637	»
97.	Di Nicola Luigi	»	78,636	»
98.	Bellenda Franco	»	78,516	»
99.	Matteis Eugenio	»	78,478	»
100.	Di Terlizzi Michele	»	78,382	»
101.	Testa Candido	»	78,379	»
102.	Saito Calogero	»	78,325	»
103.	Caforio Bruno	»	78,163	»
104.	Valenti Rosario	»	78,132	»
105.	Fasano Giuseppe	»	77,969	»
106.	Mucaria Sebastiano	»	77,966	»
107.	Valente Antonio	»	77,955	»
108.	Quadranti Giuseppe	»	77,948	»
109.	Perini Raffaele	»	77,916	»
110.	Costanza Raffaele	»	77,911	»
111.	Lombardo Enzo	»	77,908	»
112.	Valentini Goffredo	»	77,886	»
113.	Andreola Davide	»	77,675	»
114.	Vivarelli Paolo	»	77,499	»
115.	Caboni Giuseppe	»	77,318	»
116.	Costanzo Fernando	»	77,269	»
117.	Lo Verso Nicola	»	77,193	»
118.	Munafò Franco	»	77,174	»
119.	Parlavecchio Giuseppe	»	77,060	»
120.	Mariano Luigi	»	76,981	»
121.	Serraino Carmelo	»	76,854	»
122.	Mulas Italo	»	76,829	»
123.	Pignatello Filippo	»	76,816	»
124.	Di Simone Antonio	»	76,772	»
125.	Egizy Giampiero	»	76,720	»
126.	Luna Maria Gioia	»	76,704	»
127.	Iammarino Giuseppina	»	76,680	»
128.	Garigali Sebastiano	»	76,413	»
129.	Monteleone Nicolò	»	76,363	»
130.	Madonna Mario	»	76,182	»
131.	Di Leo Natale	»	76,085	»
132.	Scozzari Filippo	»	76,046	»
133.	Gradanti Carmelo	»	76,008	»
134.	Cimino Francesco	»	75,917	»
135.	D'Aiuto Giovanni	»	75,705	»
136.	Grassi Anna Assunta	»	75,492	»

137. Bonelli Giuseppe	punti	75,370	su 125
138. Cosentino Giuseppe	»	75,340	»
139. Catanzaro Paolo	»	75,053	»
140. Ghelfi Marco	»	75,023	»
141. Vivinetto Angelo Antonio	»	74,955	»
142. Rambelli Giuseppe	»	74,764	»
143. Rago Pietro Pasquale	»	74,528	»
144. Ciuffreda Michele	»	74,386	»
145. Radi Enzo	»	74,379	»
146. de Padova Ignazio	»	74,352	»
147. Lorenzini Giuseppe	»	74,296	»
148. Guasco Carlo	»	74,163	»
149. Fucito Francesco	»	74,114	»
150. Fiorenza Antonio	»	74,083	»
151. Olmo Piero	»	73,829	»
152. Zerillo Salvatore	»	73,772	»
153. Paletti Gioacchino	»	73,727	»
154. Messina Cesare	»	73,714	»
155. Garruto Rocco	»	73,613	»
156. Mottola Angelo	»	73,550	»
157. Perrotta Anna	»	73,249	»
158. Marzano Giuseppe	»	72,727	»
159. Macaione Domenico Maria	»	72,546	»
160. Ancona Lorenzo	»	72,432	»
161. Liardo Francesco	»	72,387	»
162. Surrenti Mario	»	72,182	»
163. Nucci Dario	»	71,943	»
164. Mazzella Antonio	»	71,864	»
165. Giorgi Giorgio	»	71,749	»
166. Pellegrinetti Giuseppe	»	71,727	»
167. Cuccuru Margherita	»	71,552	»
168. Boscaglia Francesco	»	71,273	»
169. Rumeo Calogero	»	71,252	»
170. Sciacca Vito	»	71,023	»
171. Piazza Dante, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	70,932	»
172. Becci Arnaldo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604	»	70,932	»
173. Agonici Franco	»	70,932	»
174. Cani Girolamo	»	70,659	»
175. Pera Francesca	»	70,637	»
176. Badame Giovanni	»	70,318	»
177. Piazza Nicolò	»	69,999	»
178. Bronte Angelo	»	69,846	»
179. Stella Francesco	»	69,659	»
180. De Riccardis Bruno	»	69,614	»
181. Gabriele Luigi	»	68,927	»
182. Cattich Tullia	»	68,687	»
183. Tuscano Antonino	»	68,616	»
184. Lo Giudice Aldo		68,170	»
185. Marchione Vinicio	»	67,830	»
186. Cazzadori Lino	»	67,739	»
187. Galia Giacomo	»	67,537	»
188. Arsena Giovanni	»	67,534	»
189. D'Alessandro Mario	»	66,677	»
190. Vaccaro Salvatore	»	66,125	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione da tre a due dei posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia, messi a concorso col decreto ministeriale 27 gennaio 1966.

IL MINISTRO PE L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1966, con il quale è stato indetto un concorso a tre posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria;

Considerato che, a' sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, uno dei tre posti messi a concorso deve essere conferito, senza concorso, ad un invalido di guerra;

Ritenuto pertanto necessario ridurre il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 27 gennaio 1966 da tre a due;

Decreta:

Il numero dei posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria, messi a concorso col il decreto ministeriale 27 gennaio 1966 indicato nelle premesse, è ridotto da tre a due.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Registro n. 8, *foglio n.* 354

(6309)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4040 del 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici di Salerno e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dot. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Finizio dott. Enrico, medico provinciale superiore titolare dell'ufficio di Grosseto;

Toro prof. Nicola, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Salerno;

Sapio prof. Ugo, primario medico dell'ospedale civile di Vallo della Lucania;

Forlenza dott. Ferruccio, medico condotto di Contursi.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorno consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 19 giugno 1968

Il medico provinciale: GALLO

(6296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2477 del 7 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Pini Ernesta . . . . . . punti 57,121
2. Irene Antonia Maria . . . . . . » 55,365
3. Ravaioli Elsa . . . . » 52,563
4. Staccioli Erina . . . . » 52,053
5. Pepe Carmela . . » 47,134

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 8 giugno 1968

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2477 del 7 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visto il proprio decreto n. 3951 dell'8 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate per ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Pini Ernesta: Grottole;
2) Irene Antonia Maria: S. Mauro Forte;
3) Ravaioli Elsa: S. Giorgio Lucano;
4) Staccioli Erina: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Matera, addì 10 giugno 1968

(6039) *Il medico provinciale:* STERRANTINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico scolastico vacante nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9902 del 10 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Caltanissetta;

Vista la delibera n. 196 del 5 aprile 1968 del consiglio comunale di Caltanissetta con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i propri decreti n. 2210 del 2 marzo 1967 e n. 6605 del 3 luglio 1967, con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Caltanissetta:

1. Surrenti Serafina . . . . . punti 145 su 200
2. Nicoletti Palmira . . . . . . » 138 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 17 giugno 1968

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9902 del 10 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il proprio decreto n. 5973, di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Surrenti Serafina, nata a Ravenusa il 29 maggio 1928, prima classificata nella graduatoria degli idonei, è dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 17 giugno 1968

Il medico provinciale: SCHILLACI

(6066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 2017 prot. n. 8206 in data 4 dicembre 1967, comprendenti la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12

del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23 - sostituito dall'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 - e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Baldini Virginia . . . . punti 74,2906
2. Tasini Evelina . . . . » 61,7305
3. Melli Santa . . . . » 56,8065
4. Barnabà Egidia . . . . » 56,3667
5. Galli Caterina . . . . . . » 54,6825
6. Casadio Gaddoni Ornella . . . . . » 52,7398
7. Brunazzi Anna . . . . . » 50,0000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 10 giugno 1968

Il medico provinciale: SABATTINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2128 prot. n. 4285 in data 10 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;
Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrente;
Considerato che con decreto n. 1768 prot. n. 1910 in data 26 febbraio 1966, è stata stralciata dal bando di concorso citato la condotta denominata «Sassoleone» del comune di Casalfiumanese;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 — sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 — e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La candidata Baldini Virginia è dichiarata vincitrice del concorso citato in premessa per la condotta ostetrica unica del comune di Castel d'Aiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 11 giugno 1968

Il medico provinciale: SABATTINI

(6038)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia al 30 novembre 1966;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni formulate dagli enti interessati ai sensi di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Matera dott. prof. Alfonso, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Basile dott. Giuseppe, vice prefetto vicario della prefettura di Avellino;
Petrilli dott. prof. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;
Bossa dott. prof. Guido, direttore della cattedra di clinica medica dell'Università di Napoli;
Martino dott. Canonico, ufficiale sanitario di Frigento.

Segretario:

del Giudice dott. Vittorio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Avellino, addì 14 giugno 1968

Il medico provinciale: MELONI

(6098)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 63 in data 11 gennaio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Avellino bandito con decreto n. 605 del 22 agosto 1966, modificato con provvedimento n. 163 del 21 febbraio 1967;
Visto il proprio decreto n. 64 in data 11 gennaio 1968, concernente la dichiarazione dei vincitori di detto concorso;
Considerato che a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte consorziali veterinarie di Nusco e di Conza della Campania;
Riconosciuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine di graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalle domande d'ammissione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 293;

Decreta:

Ai sottoindicati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

Melchionda Michele: Nusco;
Calitri Vito: Conza della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 12 giugno 1968

Il veterinario provinciale: IASI

(6099)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1968, n. 5.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il completamento del programma di interventi diretti al miglioramento della situazione economica e sociale della provincia, è autorizzato lo stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1968 delle seguenti spese:

a) L. 250.000.000, per l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14;

b) L. 150.000.000, per la costruzione, l'adattamento, comprese opere di demolizione, e l'arredamento dell'ex albergo Austria in Bolzano per adibirlo a sede di un convitto destinato alla ricezione di apprendisti e della scuola professionale alberghiera.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di L. 400.000.000 da assumere al tasso non superiore all'8 % e da estinguere in non meno di 15 anni.

Art. 3.

Le lettere *a*) e *g*) dell'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1967, n. 14, sono soppresse.

Art. 4.

L'importo di L. 2.370.000.000 stabilito all'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1967, n. 14, è ridotto di L. 400.000.000.

Art. 5.

Le variazioni introdotte negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1967 dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 22 agosto 1967, n. 14, (Tabelle *A* e *B*) sono revocate limitatamente ai corrispondenti capitoli ed importi di cui alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

E' autorizzata l'accensione del mutuo passivo iscritto al cap. 135 entrate del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968, dell'importo di L. 320.000.000, alle condizioni di cui all'art. 2 della presente legge, per finanziare parte dei lavori di sistemazione e costruzione di strade provinciali previsti dal cap. 310 delle spese del bilancio medesimo. Gli oneri derivanti dall'ammortamento ed interessi del mutuo autorizzato dal presente articolo sono previsti negli appositi stanziamenti del bilancio per il corrente esercizio al cap. 225 e cap. 370.

Art. 7.

All'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento del capitale già predisposti nel bilancio di previsione per l'esercizio corrente in applicazione della legge provinciale 22 agosto 1967, n. 14, ai capitoli 115, 126 e 370.

Art. 8.

Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 136 « Assunzione di mutui passivi per l'ediliza scolastica » . . . . L. 150.000.000

Cap. 137 « Assunzione di mutui passivi per l'edilizia popolare » . . . . » 250.000.000

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

il cap. 246 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi »

è aumentato di L. 250.000.000.

E' istituito il seguente nuovo capitolo:

Titolo II. - Sezione II. - Rubrica IV. - Categoria VIII.

Cap. 286 « Spese per la costruzione, l'adattamento, comprese opere di demolizione, e l'arredamento dell'ex albergo Austria in Bolzano per adibirlo a sede di un convitto destinato alla ricezione di apprendisti e della scuola professionale alberghiera » . . . . L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968

ALLEGATO N. 19

Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi:

Cap. 246 L. 250.000.000 per l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14 (legge provinciale in corso di approvazione).

(6209)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.